

Integrazione Salariale - Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria - Pagamento diretto - Presupposti - Ipotesi eccezionali e tassative - Provvedimento di esclusione - Legittimità.

Integrazione Salariale - Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria - Pagamento diretto - Presupposti - Ipotesi eccezionali e tassative - Difficoltà aziendale dovuta a carenza di liquidità - Indice di liquidità corrente - Valutazione tecnico-discrezionale dell'Ente previdenziale - Sindacato del giudice amministrativo.

TAR Campania - 19.01.2017 n. 422/17 - Pres. Veneziano - Rel. Di Popolo - D.C.G. S.r.l. (Avv.ti Savanelli, Coppola) - INPS (Avv.ti Di Maio, Stumpo, Lenguito, Tellone).

Il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS è previsto in ipotesi eccezionali e tassative - tra cui la difficoltà aziendale dovuta a carenza di liquidità - non ricorrendo le quali è legittimo il provvedimento di esclusione.

Ai fini del pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS, l'utilizzo dell'indice di liquidità corrente (ILC), quale criterio di valutazione della carenza di liquidità, costituisce un parametro oggettivo, uniforme e notorio rientrando nella valutazione tecnico-discrezionale dell'ente previdenziale che - nel caso di specie - si rivela immune da macroscopici vizi di illogicità o di travisamento fattuale, unicamente sindacabili dal giudice amministrativo.

FATTO e DIRITTO - 1. Col ricorso in epigrafe, la D.C.G. S.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti del 15 ottobre 2014 e del 17 novembre 2014, con i quali l'INPS aveva espresso e confermato il proprio diniego sulla domanda di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - C.I.G.O.) per il periodo 13 gennaio - 12 aprile 2014, inoltrata il 15 ottobre 2016 e integrata con nota del 29 ottobre 2014, nonché il silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato il 13 dicembre 2014 avverso il provvedimento declinatorio anzidetto.

Richiedeva, quindi, la condanna dell'ente previdenziale intimato al pagamento diretto delle spettanze rivenienti dalla C.I.G.O.

2. Il gravato provvedimento reiettivo, era, segnatamente, così motivato, sulla scorta dell'andamento dell'ILC (indice di liquidità corrente) 2012-2013-2014 (0,968 - 0,88 - 0,86): “si contesta l'impropria introduzione, nel procedimento di determinazione 'sintetico' delle due poste di bilancio 'attività a breve' e 'passività a breve', dei ratei e dei risconti, sia attivi che passivi, laddove essi debbano invece restare esclusi da detto computo in quanto trattasi di valori di integrazione e rettifica (c.d. scritture di assestamento generale di fine esercizio) delle poste di bilancio, per cui, in base ai principi contabili OIC, non vanno considerati ai fini del calcolo dell'ILC ... ad ogni modo, a fronte di un valore pari a 0,86, che denota una liquidità corrente con segno negativo, ma non dice nulla sulla carenza di liquidità monetaria *stricto sensu*, né può validamente assumersi come manifestamente grave la ipotetica crisi di illiquidità finanziaria, si esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza”.

3. Nell'avversare siffatta determinazione, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: - l'erroneità dell'indicazione del periodo di integrazione salariale (3 febbraio - 3 maggio 2014, anziché 13 gennaio - 12 aprile 2014); - l'omessa esplicitazione dei criteri di valutazione del presupposto per la concessione del beneficio del pagamento diretto (anziché a conguaglio), costituito, segnatamente, dalla crisi finanziaria aziendale sotto il profilo della carenza di liquidità; - l'erronea valutazione di tale presupposto, a suo dire effettivamente sussistente.

4. Costitutosi l'intimato INPS, eccepiva l'infondatezza del ricorso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All'udienza pubblica del 9 novembre 2016, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per i motivi illustrati in appresso.

7. Innanzitutto, il denunciato errore circa l'indicazione del periodo di integrazione salariale (3 febbraio - 3 maggio 2014, anziché 13 gennaio - 12 aprile 2014) è insuscettibile, per la sua natura materiale e per la sua portata marginale, di infirmare sul piano sostanziale il provvedimento impugnato.

8. Con riguardo, poi, al lamentato deficit di trasparenza nella declinazione dei criteri valutativi posti a base del gravato provvedimento di diniego di pagamento diretto dell'integrazione salariale, deve osservarsi che quest'ultimo risulta diffusamente e perspicuamente motivato in conformità alle direttive INPS riepilogate nel c.d. messaggio n. 33735 del 7 ottobre 2005 e integrate

col successivo messaggio n. 29223 del 15 dicembre 2009, nonché in applicazione del parametro oggettivo individuato nell'ILC (cfr. retro, sub n. 2), così rendendosi superfluo ogni ulteriore impegno esplicativo a carico dell'amministrazione precedente.

In argomento, giova rammentare che:

- nelle ipotesi di C.I.G.O. il pagamento dell'integrazione salariale è corrisposto dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, in nome e per conto dell'INPS;

- nella fase antecedente all'adozione del provvedimento di ammissione alla C.I.G.O., perdura, cioè, il rapporto di lavoro dipendente e con esso l'obbligo retributivo che assumerà retroattivamente la natura di anticipazione del trattamento integrativo solo dalla data di ammissione;

- l'obbligo di anticipazione del trattamento integrativo gravante sul datore di lavoro altro non è, infatti, che un obbligo retributivo, anche se limitato alla misura dell'importo dell'integrazione salariale;

- solo allorquando è concessa la C.I.G.O., tale onere si qualifica, ex post, come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale, conferendo al datore di lavoro il diritto al rimborso (c.d. conguaglio o compensazione) da parte dell'INPS.

In tale contesto sistemico, il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'ente previdenziale riveste, dunque, carattere eccezionale.

Ebbene, il richiamato messaggio n. 33735/2005 ha così codificato le eccezionali "situazioni di insolvenza dei datori di lavoro giuridicamente rilevanti che possono eventualmente consentire il pagamento diretto".

"In particolare, - recita il documento in parola - tali situazioni sono: - sottoposizione delle aziende a procedure concorsuali (fallimento, etc.); - cessazione delle aziende; - comprovata crisi finanziaria delle aziende ... Il pagamento diretto delle prestazioni in esame presuppone tra l'altro la verifica: a) di elementi preesistenti rilevanti ai fini della validità dell'autorizzazione, soprattutto sotto il profilo della temporaneità e transitorietà dell'evento non valutati in sede di decisione da parte della commissione provinciale (...); b) della effettività del diritto dei singoli lavoratori alla percezione dei trattamenti autorizzati ... Considerata ... l'autonomia gestionale dei Direttori delle Sedi periferiche, che tra l'altro, hanno la possibilità di meglio conoscere le situazioni locali, nonché le aziende nel territorio, si ritiene di demandare alla loro competenza la valutazione degli elementi delle singole richieste di pagamento diretto ... basandosi sui criteri contenuti nei già citati messaggi, nonché il rilascio della relativa autorizzazione al pagamento".

Il cennato messaggio n. 29223/2009 ha, poi, soggiunto, che: “Stante l’attuale periodo di crisi, a fronte di un aumento delle richieste di pagamento diretto effettuate dalle aziende autorizzate ad un periodo di cassa integrazione ordinaria da parte delle locali commissioni provinciali, si ritiene in via eccezionale di consentire l’autorizzazione al pagamento diretto per difficoltà aziendali dovute a carenze di liquidità. Le aziende che intendessero avvalersi di questa ulteriore agevolazione dovranno presentare una relazione del legale rappresentante che comprovi con elementi obiettivi, la difficoltà lamentata”.

Ciò posto quanto alla predeterminazione delle ipotesi (eccezionali e tassative) di pagamento diretto dell’integrazione salariale, del tutto correttamente, ossia in omaggio ai fondamentali canoni di trasparenza che presiedono all’*agere* amministrativo, nonché nell’esercizio delle prerogative tecnico-discrezionali riconosciute alle sue singole articolazioni territoriali, l’INPS ha, nella specie, improntato la valutazione in merito alla carenza di liquidità dichiarata dalla D.C.G. ad un parametro - come detto - oggettivo, uniforme e notorio, oltre che logicamente coerente rispetto alla tipologia di difficoltà rappresentagli (crisi finanziaria di liquidità).

In dettaglio, il criterio in parola assume come principale indice/fattore misuratore/segnaletico il livello di salute finanziaria di un’impresa, costituito dall’indice di liquidità corrente (ILC), il quale si calcola ponendo in rapporto l’attivo circolante con le passività correnti, così come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dal bilancio provvisorio infrannuale.

9. Sul piano sostanziale, a fronte della povertà documentale connotante l’originaria istanza di pagamento diretto (formulata - in sede di richiesta di C.I.G.O. - il 16 luglio 2014 sulla base di succinte indicazioni di dati di bilancio, oltre che di generici riferimenti alla crisi di mercato, alla difficoltà di accesso al credito bancario ed al consolidamento dei debiti verso i fornitori), la resistente amministrazione previdenziale, nel compiere la propria valutazione tecnico-discrezionale, ha fatto - ad avviso del Collegio - buon governo del criterio prescelto, la cui applicazione si rivela immune da macroscopici vizi di illogicità o di travisamento fattuale (unicamente sindacabili dall’adito giudice amministrativo).

Ed invero, se la misura ideale dell’ILC deve considerarsi pari o superiore a uno (nel senso che le disponibilità attive correnti iscritte in bilancio sono in grado di coprire o sopravanzare le corrispondenti passività di breve periodo), il valore (0,86) ragguagliato dall’impresa ricorrente nell’anno 2014 si discosta appena di 0,14 dalla predetta misura ideale.

Ciò significa che vi è solo una parziale capacità di copertura delle passività a breve, ossia che non tutte le passività correnti possono essere soddisfatte dall’attivo circolante nel breve periodo. Ma ciò non significa anche che la ditta versi in condizioni di illiquidità tanto gravi da non

consentirle in alcun modo di anticipare le indennità di C.I.G.O. ricorrendo all'ordinario sistema di conguaglio.

D'altronde, - come eccepito da parte resistente - i dati di bilancio relativi al triennio 2012-2014 restituiscono, con riferimento alla D.C.G., un andamento dell'ILC cronicamente (poco) al di sotto della soglia unitaria (0,968 - 0,88 - 0,86), così da indurre a ravvisare una gestione aziendale caratterizzata da non elevata liquidità, piuttosto che da grave illiquidità, giustificativa del pagamento diretto dell'integrazione salariale a carico dell'INPS.

10. Con riferimento, infine, al rilievo formulato dall'amministrazione previdenziale circa l'erronea indicazione dei ratei e dei risconti, sia attivi sia passivi, nelle voci di bilancio 'attività a breve' e 'passività a breve', ai fini della determinazione della situazione di illiquidità dell'impresa ricorrente, le contestazioni da quest'ultima formulate non valgono a sovvertire, sul piano probatorio, il dato oggettivo che, nella documentazione a supporto dell'istanza di pagamento diretto contestuale alla richiesta di C.I.G.O. del 16 luglio 2014, i menzionati ratei e risconti figuravano computati negli importi (€ 2.065.807,00 e € 2.433.726,00), rispettivamente, corrispondenti alle anzidette voci di bilancio provvisorio 2014.

11. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza delle censure con esso proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

12. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza ed essere, quindi, liquidate, a carico della D.C.G., nella misura di € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore dell'INPS.

(Omissis)
